



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente
Sezione Ambiente – Ufficio Verde Pubblico
Ordinanza n. 269 del 14/07/2022 Protocollo 58305

ORDINANZA DI OBBLIGO DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI PER LA DILUIZIONE E RIPULITURA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE.

IL VICE SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 22/12/2011 l'Amministrazione Comunale ha approvato il "Regolamento Comunale sulla tutela degli animali";
- sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;

Considerato che:

- tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale;
- che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

VISTI

- L'art. 34 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali D.C.C. 73 del 22/12/2011
- L'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgl. 267/2000 e ss.mm.ii
- L'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978

ORDINA

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, provvedano in autonomia e nell'immediatezza alla diluizione e ripulitura con acqua e opportuni detergenti disinfettanti delle deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori da versare all'occorrenza;
- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine ed elementi di arredo urbano;

DISPONE

- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
- che il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale e delle Guardie Ecozoofile sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione del presente provvedimento (Art. 57 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali);
- la trasmissione della presente ordinanza, per i controlli e per quanto di rispettiva competenza in materia ambientale e sanitaria, alle Autorità / Enti / Soggetti appresso elencati:

alla Segreteria Generale, all'Ufficio Messi e all'Ufficio per la Comunicazione Istituzionale per la relativa affissione all'Albo Pretorio Comunale;

alla Prefettura di Roma – protocollo.prefirm@pec.interno.it;

alla ASL RM4 - protocollo@pec.aslrmf.it;

al Comando di Polizia Locale, di questo Comune;

al Corpo Volontari delle Guardie Zoofile Ecologiche ed il Corpo Volontari delle Guardie Ecozoofile Nazionali;

AVVISA

- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nonché le disposizioni della vigente normativa;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il Vice Sindaco
Avv. Manuel Magliani